



SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

RELAZIONE AL DECRETO LEGGE

“DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO DI AGENTI DI POLIZIA E PER LA VERIFICA DELL’IDONEITA’ PSICOFISICA A PRESTARE SERVIZIO NEL CORPO DELLA GENDARMERIA E NEL NUCLEO UNIFORMATO DELLA GUARDIA DI ROCCA”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Colleghi,

il decreto legge che si sottopone alla ratifica dell’On.le Consiglio Grande e Generale costituisce un intervento improcrastinabile per fronteggiare la situazione di forte criticità di organico derivante dalla perdurante vacanza delle posizioni previste nei Corpi di Polizia dalle rispettive norme legislative di riferimento, criticità che determinano il rischio concreto, aggravatosi nel tempo, di dover sospendere alcune delle funzioni attribuite ai Corpi per poter garantire le priorità.

L’intervento normativo del Governo si colloca, pertanto, nel solco dell’indirizzo del rafforzamento dell’attività di prevenzione e di controllo del territorio e di presidio della sicurezza e dell’ordine pubblico esplicitato nell’Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 30 aprile 2015 e, da ultimo, dall’articolo 63 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, consentendo di avviare i procedimenti di arruolamento nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e di assunzione definitiva nel Corpo di Polizia Civile mediante l’emissione di bandi di concorso rivolti ai giovani sammarinesi e residenti risultati idonei in esito ai percorsi di formazione e qualificazione professionale preventivi attivati dal Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza (CUFS) dell’Università degli Studi di San Marino o dal Centro di Formazione Professionale, in attuazione della delibera congressuale n.14 del 29 maggio 2015.



SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Il decreto legge è volto, inoltre, a chiarire i termini di applicazione dell'articolo 63, comma 1 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, stabilendo, all'articolo 1, i termini di decorrenza degli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera conseguente all'arruolamento definitivo nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e nel Corpo della Gendarmeria dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo articolo 63, in analogia a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Delegato 26 febbraio 2016 n.23 per i pubblici dipendenti interessati dai provvedimenti di conseguimento della stabilità del rapporto di lavoro.

L'articolo 2 del decreto legge introduce correttivi alla vigente disciplina sul reclutamento nei Corpi di Polizia contenuta nei rispettivi Regolamenti allo scopo di uniformare - compatibilmente con i diversi ordinamenti, militare e civile, dei Corpi - i requisiti, l'impostazione dei bandi di concorso ed il procedimento di arruolamento o assunzione degli agenti di polizia.

Le disposizioni dettate dell'articolo 2 hanno, ovviamente, efficacia temporanea in quanto volte a definire una cornice normativa transitoria per gli urgenti e necessari reclutamenti da effettuarsi entro il corrente anno, allo scopo di assicurare l'operatività dei Corpi di Polizia, e saranno oggetto di revisione nell'ambito del complessivo intervento di riordino dei Corpi e di revisione dei rispettivi Regolamenti.

L'articolo 3 del decreto legge dettaglia le norme in materia di valutazione dell'idoneità psicofisica dei militari appartenenti al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca od al Corpo della Gendarmeria, anche allo scopo di attuare gli indirizzi contenuti nel Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia, in ordine alla necessità di accertarne periodicamente l'idoneità psichica e fisica allo svolgimento del servizio.



SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

In questo senso, mentre per gli appartenenti al Corpo di Polizia Civile una disciplina puntuale è rinvenibile nel Decreto Delegato 15 luglio 2010 n.124 che ne regola la sorveglianza sanitaria nonché nelle norme, applicabili a tutti i pubblici dipendenti, di cui alla Legge 27 aprile 2009 n.54 "Regolamentazione dei trasferimenti per sopraggiunti motivi di salute", in relazione agli appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare le uniche norme vigenti sono quelle - assai scarse e non perfettamente estensibili ai militari di professione - di cui all'articolo 11 della Legge 26 gennaio 1990 n.15 "Regolamento organico e di disciplina dei Corpi Militari".

L'articolo 3 è volto, pertanto, a colmare tale lacuna prevedendo l'adozione, su proposta del Congresso Militare e nella forma del Regolamento del Congresso di Stato, di un Regolamento di Sanità Militare e disciplinando le conseguenze della dichiarazione di temporanea e definitiva inidoneità al servizio. Viene, invero, prevista una sorta di "riconversione" dell'appartenente ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare che sia stato dichiarato inidoneo al servizio, in dipendente con rapporto di pubblico impiego per lo svolgimento di mansioni amministrative.

L'articolo 4, infine, abroga norme dei vigenti Regolamenti del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e del Corpo della Gendarmeria in contrasto con le disposizioni sopra illustrate.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

Pasquale Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Gian Carlo Venturini